

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2008 —
Meggle/UAMI — Clover (HiQ con foglia di trifoglio)**

(Causa T-37/06) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2008/C 142/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Meggle AG (Wasserburg, Germania) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clover Corporation Limited (Sydney, Australia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 novembre 2005 (procedimento R 1130/2004-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Meggle AG e la Clover Corporation Limited.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 96 del 22.4.2006.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2008 —
Landtag Schleswig-Holstein/Commissione**

(Causa T-236/06) ⁽¹⁾

(**Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Parlamento regionale — Difetto di legittimazione ad agire — Irricevibilità**)

(2008/C 142/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landtag Schleswig-Holstein (Germania) (rappresentanti: S. Laskowski e J. Caspar)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e C. Ladenburger, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di accordare al ricorrente l'accesso al documento 22 marzo 2005, SEC(2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il terrorismo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) Non occorre statuire sulle istanze d'intervento.
- 3) Il Landtag Schleswig-Holstein sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione ad eccezione di quelle relative alle istanze d'intervento.
- 4) Il Landtag Schleswig-Holstein, la Commissione, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese relative alle istanze d'intervento.

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008 —
2K-Teint e altri/Commissione e BEI**

(Causa T-336/06) ⁽¹⁾

(«**Responsabilità extracontrattuale — Contratto di finanziamento concluso con il Marocco — Pretesi inadempimenti e negligenze della BEI nella gestione di un prestito finanziato dal bilancio comunitario — Prescrizione — Irricevibilità**»)

(2008/C 142/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: 2K-Teint SARL (Casablanca, Marocco); Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi e Rabia Kermoudi (Casablanca) (rappresentante: P. Thomas, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e V. Joris, agenti); e Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz e J.-P. Minnaert, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a causa degli inadempimenti e delle negligenze che la BEI avrebbe commesso nel gestire l'attribuzione dei fondi destinati alla realizzazione del progetto della 2K-Teint, in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato tra la BEI, quale mandataria della Comunità, e il Regno del Marocco.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La 2K-Teint SARL, i sigg. Mohammed Kermoudi, Khalid Kermoudi, le sig.re Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi, Salma Kermoudi e Rabia Kermoudi sopporteranno, oltre alle loro spese, le spese sostenute dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-86/08)

(2008/C 142/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kondolaimos e S. Haritaki, assistiti dalla sig.ra M. Tassopoulou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare o, altrimenti, modificare la decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, notificata con il numero C(2007) 6514 def. (GU L 18, pag. 12), nella parte in cui dispone rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica per i motivi specificamente indicati nel ricorso;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», in quanto le impone rettifiche finanziarie nei

seguenti settori: a) ortofrutticoli, b) misure di accompagnamento allo sviluppo rurale e c) ritardi di pagamento.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima per violazione di legge, consistente in un'errata interpretazione e applicazione di norme comunitarie ovvero in un errore nei presupposti e nella valutazione dei fatti ovvero ancora in un'insufficiente e imprecisa motivazione, tale da pregiudicare la fondatezza della decisione. Disponendo le rettifiche qui in discussione, tale decisione violerebbe, inoltre, il principio di proporzionalità e concretizzerebbe un eccesso di potere discrezionale da parte della Commissione.

La ricorrente deduce, in particolare, i seguenti sei motivi di annullamento.

Quanto alle rettifiche nel settore della trasformazione degli agrumi, la ricorrente lamenta anzitutto, con riferimento alle circostanze di specie e in considerazione del fatto che la disposta rettifica del 2 % deriva dalla ripresa della procedura a partire dalla fase delle consultazioni bilaterali dopo l'annullamento di un'analoga decisione della Commissione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la «Corte») nella causa C-5/03 (¹), che la Commissione ha disatteso l'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte sancito dall'art. 233 CE e l'autorità del giudicato, violando altresì tanto le norme comunitarie quanto gli orientamenti in materia di liquidazione dei conti. La ricorrente censura anche l'incompetenza *ratione temporis* della Commissione, l'illegittimità della rettifica per carenza di ulteriore controllo e, infine, la violazione della regola dei 24 mesi, perché la lettera del 1999 sarebbe stata erroneamente qualificata come conclusiva.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta un errore di fatto, un'insufficiente motivazione, una violazione della regola della proporzionalità e un eccesso di potere discrezionale, in quanto l'allegata violazione (pagamento con assegni anziché mediante bonifico) riguarda una carenza e non l'assenza di controlli supplementari, senza che sia stata accertata alcuna illegittimità nel pagamento dal punto di vista dei termini per l'esecuzione.

In terzo luogo, quanto alla rettifica per le misure di accompagnamento allo sviluppo rurale, la ricorrente fa valere vizi di forma sostanziali nella procedura; in subordine, fa presente l'incompetenza *ratione temporis* della Commissione, che avrebbe applicato retroattivamente la rettifica finanziaria ad un periodo precedente i 24 mesi anteriori all'invio della lettera di compromesso. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da insufficiente motivazione, dal momento che si limita ad addurre una lacuna nella lettera di compromesso e che la relazione di sintesi non è chiara quanto ai veri motivi della rettifica.

In quinto luogo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore di fatto e ha disposto una rettifica del 5 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale e di mantenimento in violazione delle norme comunitarie e degli orientamenti in materia di liquidazione dei conti, senza giustificazione, infrangendo il principio di proporzionalità ed eccedendo i limiti al suo potere discrezionale.